



COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO
Provincia di Belluno

n. 51

REGOLAMENTO COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI

Approvato con delibera C.C. N.98/2009



COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

Art. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141 bis del R.D. 06.05.1940 n. 635 "Regolamento del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", inserito dall'art. 4 del D.P.R. 28.05.2001 n. 311.

Art. 2 - COMPETENZE

La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti.
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni.
- c) accertare la conformità e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica.
- d) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente.

Sono fatti salvi i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista. In tale ipotesi, la Commissione comunale di vigilanza esprime solo il parere sul progetto.

Art. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONE

A titolo puramente indicativo e non esaustivo, sono compresi nel campo di applicazione del presente regolamento:

- teatri e teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti).
- cinematografi o cinema-teatri (locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere).
- locali destinati, anche occasionalmente, ad attività di spettacolo o di trattenimento.
- sale da ballo e pubblici esercizi con attività danzante.
- complessi di attrazioni dello spettacolo viaggiante e circhi allestiti in un'area appositamente autorizzata dal Comune.
- luoghi ubicati in spazi all'aperto delimitati ed attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese le competizioni e manifestazioni sportive.
- auditori e sale convegni.
- impianti sportivi e complessi sportivi con aree destinate al pubblico.

A titolo puramente indicativo e non esaustivo, sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- allestimenti di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante in numero non superiore a quattro.
- luoghi all'aperto privi di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli o manifestazioni varie.
- locali destinati esclusivamente a riunioni svolte in sedi di associazioni ed enti.
- palestre, scuole di danza o simili ad uso dei soli utenti.
- circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati.
- locali all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande qualora si svolgano attività accessorie nel rispetto dell'art. 31 della L.R. n. 29 del 21.09.2007.

Art. 4 – COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

La Commissione comunale è composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- b) dal Comandante del Corpo Polizia Locale o suo delegato;
- c) dal Dirigente medico dell'Azienda Sanitaria Locale o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal Comandante provinciale Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto di elettrotecnica.

Le deleghe sono rilasciate in forma scritta dal delegante.

Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

La Commissione rimane in carica per la durata di anni tre. Ove non venga ricostituita prima della scadenza prosegue nelle sue funzioni sino ad avvenuta nomina della nuova Commissione.

Art. 5 – NOMINA DELLA COMMISSIONE

Il Sindaco nomina:

- i componenti di cui alle lett. b)-c)-d)-e) del precedente articolo in base alle designazioni dei rispettivi Uffici.
- il componente di cui alla lett. f) del precedente articolo, scegliendo fra i dipendenti comunali o fra professionisti privati dotati di specifica e comprovata qualificazione tecnico-professionale.
- il segretario della commissione scegliendo fra i dipendenti del comune con qualifica idonea.

Le nomine eventuali degli esperti o rappresentanti aggregati di cui al precedente articolo, verranno di volta in volta effettuate dal Presidente della Commissione.

Il Presidente, sentita la Commissione, in sede di prima convocazione, individua e nomina i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 2 lett. d) del presente regolamento.

Tutte le nomine sono comunicate agli interessati in forma scritta.

ART. 6 – SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

Al Segretario della Commissione compete l'invio delle convocazioni, la verbalizzazione delle riunioni, la custodia di tutti gli atti relativi al procedimento, l'inoltro degli esiti dei lavori della Commissione agli uffici interessati, la contabilità attinente i compensi ed i rimborsi dovuti ed in generale ogni mansione connessa al proprio ruolo.

ART. 7 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta inviata a tutti i componenti nella forma ritenuta più idonea (fax, e-mail, telegramma, ecc.).

Fatti salvi i casi di motivata urgenza, la lettera di convocazione è spedita almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione ed indica la data, l'ora ed il luogo nonché gli argomenti da trattare.

Entro lo stesso termine, è informato anche il destinatario del provvedimento, il quale può presentare memorie od ulteriori documenti ovvero partecipare alla riunione anche mediante proprio rappresentante munito di delega scritta.

Se un membro effettivo è impossibilitato ad intervenire, deve garantire la presenza di un supplente munito di delega scritta.

Se un argomento all'ordine del giorno coinvolge l'interesse di un componente la Commissione ovvero del coniuge, dei parenti e degli affini entro il secondo grado, questi ne dà informazione al momento della convocazione e la trattazione avviene a cura di un supplente.

I componenti effettivi che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione senza garantire la presenza di un loro supplente, decadono automaticamente dall'incarico e sono sostituiti dal Presidente con altra nomina.

ART. 8 – COMPENSI E RIMBORSI

Ad ogni componente nominato nella Commissione, effettivo ed aggregato, ed al Segretario spetta un compenso a titolo di indennità di presenza, per ciascun intervento richiesto, fissato in € 60,00.

L'importo potrà essere successivamente modificato con deliberazione della Giunta Comunale.

Sono esclusi dal pagamento del compenso gli interventi di cui all'art. 2 lett. d) del presente regolamento.

Sono esclusi dal pagamento del compenso gli interventi richiesti per locali, impianti o manifestazioni di esclusiva proprietà e/o organizzazione del Comune di Cortina d'Ampezzo.

Ad ogni componente della Commissione ed al Segretario, se non provenienti dal Comune di Cortina d'Ampezzo, spetta il rimborso delle spese di trasferta, determinate secondo le tariffe ACI al tempo vigenti, per l'eventuale utilizzo di mezzo proprio.

I compensi ed i rimborsi sono liquidati semestralmente.

ART. 9 — VALIDITA' E VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti della Commissione nelle persone dei titolari nominati o dei loro eventuali supplenti e degli aggregati se convocati.

Non costituisce motivo di invalidità l'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e del rappresentante delle organizzazioni sindacali se richiesti, né l'assenza del destinatario del provvedimento.

Il segretario, se assente, può essere sostituito da altro dipendente comunale ritenuto idoneo dal Presidente.

Per ogni riunione è redatto apposito verbale sottoscritto dai membri partecipanti, dal Presidente e dal segretario, contenente l'esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta.

ART. 10 – SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Le spese di funzionamento della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento.

Se per il medesimo procedimento si rendono necessarie più convocazioni in date diverse, è dovuto un versamento per ciascun intervento.

Il pagamento dell'importo dovuto è condizione per l'effettuazione dell'intervento.

ART. 11 – INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

La Giunta comunale approva un regolamento nel quale è individuato l'ufficio competente e sono determinati le modalità ed i termini relativi al procedimento.

ART. 12 – NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo Regolamento di Esecuzione.

Eventuali modifiche a locali e luoghi a suo tempo esaminati dalla Commissione provinciale sono di competenza della Commissione comunale.

.

.....